

IMPOSTE INDIRETTE

Verifiche sull'imposta di bollo: più poteri all'Agenzia delle entrate di Luca Caramaschi

Con l'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#), convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il legislatore interviene al fine di consentire all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle **fatture elettroniche** attraverso lo Sdl, di verificare, mediante **procedure automatizzate**, la corretta annotazione dell'assolvimento **dell'imposta di bollo**, avendo riguardo **alla natura e all'importo** delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

In particolare il primo periodo del **comma 1** del citato articolo prevede che l'Agenzia, laddove rilevi che sulle **fatture elettroniche** non sia stata apposta la **specifica annotazione** di assolvimento dell'imposta di bollo, **possa integrare** le fatture stesse con procedure automatizzate, **già in fase di ricezione sul Sdl**.

L'Agenzia include nel **calcolo dell'imposta dovuta**, da rendere noto a ciascun **soggetto passivo Iva** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il **maggior tributo calcolato sulle fatture** nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Il secondo periodo del **comma 1** stabilisce, inoltre, che nei casi residuali in cui **non sia possibile effettuare tali verifiche** con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie **procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** e di recupero del tributo, ai sensi del **D.P.R. 642/1972** che, come è noto, reca il **Testo Unico sull'imposta di bollo**.

A tal proposito va ricordato che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, ultimo periodo, D.M. 17.06.2014](#), le fatture elettroniche devono riportare una **specifica annotazione** nel caso in cui sia **obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo**.

In base alle disposizioni di tale **comma 2**, il **versamento dell'imposta di bollo** dovuta su tali fatture è effettuato **con cadenza trimestrale**, entro il **giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre** in cui sono state emesse le fatture stesse.

Per agevolare il **pagamento dell'imposta di bollo**, ai sensi di quanto previsto dal richiamato **comma 2**, l'Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi Iva, tramite **l'area riservata del proprio sito internet**, l'**ammontare dell'imposta di bollo dovuta**, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione.

Ove nelle **fatture elettroniche non sia stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta**

di bollo, l'Agenzia delle entrate è tenuta a **regolarizzare successivamente le fatture** stesse ai fini dell'imposta di bollo e a **recuperare l'imposta dovuta** secondo le procedure di cui al citato **D.P.R. 642/1972**.

Tali procedure sono state configurate per l'applicazione agli **atti in formato cartaceo** e dunque **appaiono poco efficaci per i documenti digitali**, quali le **fatture elettroniche**, anche in ragione dell'imposta dovuta per ciascun esemplare di esse (pari a **2 euro**, secondo [l'articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972](#)).

Il **terzo periodo** stabilisce che, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta** resa nota dall'Agenzia delle entrate si applica la **sanzione del 30%** del dovuto di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), generalmente irrogata in caso di **mancato o parziale versamento dei tributi** alle relative scadenze.

Si ricorda che tale disposizione stabilisce che **chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti** in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa** pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati **in sede di controllo della dichiarazione annuale**, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione di cui al **primo periodo** è **ridotta alla metà**.

Salvo l'applicazione della disciplina del **ravvedimento operoso**, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione di cui al secondo periodo è **ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

La nuova disposizione prevede inoltre che **l'integrazione automatica della fattura** con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, **si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020** attraverso il Sistema di interscambio e che con decreto del MEF sono **adottate le disposizioni di attuazione** del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché **l'irrogazione delle sanzioni** di cui al terzo periodo.

L'ultimo periodo, infine, stabilisce che **le amministrazioni interessate provvedono** alle attività relative all'attuazione del **comma 1 dell'articolo 12-novies** in commento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Seminario di specializzazione

I^{PRIVACY}: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)